Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 20 NOVEMBRE 1970:

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.
Metodi ufficiali di analisi dell'alcole etilico.

(3916)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 20 NOVEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Officine Perusi, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **S.A.C.I. - Società Azionaria Carte Italiane, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Dott. ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Conforti - Officine elettromeccaniche, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1970. — **Leocar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 » sorteggiate il 3 novembre 1970. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1970. — **S.F.I.R. - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 3ª emissione, sorteggiate il 23 ottobre 1970. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 4ª emissione, sorteggiate il 23 ottobre 1970. — **Società Azionaria Gruppo Zanon - S.A.G.S., in Roma:** Obbligazioni 6,50 % 1964 rimborsabili dal 31 dicembre 1970. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 %, emissione 1959, sorteggiate il 31 ottobre 1970. — **RIV-SKF, Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1987 sorteggiate il 2 novembre 1970. — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **Società Versea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **Immobiliare del Resegone, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1957/86 sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 6 %, emissione 1958, sorteggiate l'11 novembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1977 sorteggiate il 3 novembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1976 sorteggiate il 3 novembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1950-1975 sorteggiate il 3 novembre 1970. — **Già Barone Ambrogio & Figlio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1970. — **Sarda legnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni 6 % 1960-1980 sorteggiate il 9 novembre 1970. — **La Società Azionaria Costruzioni Meccaniche - S.A.Co.M., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni « api » 6 % 1959-1979, sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria - Sobborgo San Giuliano Vecchio:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1970. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni Olivetti 7 %, emissione 1958-1978, sorteggiate il 10 novembre 1970. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni Olivetti 5,50 %, emissione 1962-1982, sorteggiate il 10 novembre 1970. — **Molini Pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **Immobiliare del lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1979 sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex convertibili, emissione 1949, sorteggiate il 6 novembre 1970. — **RA.SI.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Bitoilfix, società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Distribuzione Gas - So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1970. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,75 % 1959-1981 sorteggiate il 10 novembre 1970. — **Banca Centrale di Credito Popolare Centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1970. — **Officine Dansi, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 1° gennaio 1971. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1970. — **Gruppo Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Ledoga 6 % 1960-1971 sorteggiate il 16 novembre 1970. — **COMONT - Costruzioni e Montaggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie 7 % sorteggiate il 13 novembre 1970. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % convertibili in azioni. — **ICLE - Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero:** Obbligazioni ICLE 6 % sorteggiate il 5 e 6 ottobre 1970. — **Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **1363.**
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — E' modificato nel senso che dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nella facoltà di scienze politiche è costituita la scuola di scienze politiche e sociali ».

Art. 5, relativo alle lauree e diplomi conferiti nell'università, è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nella facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche, specificata nei seguenti indirizzi: *A*) politico - amministrativo; *B*) politico - economico; *C*) politico-internazionale; *D*) storico-politico; *E*) politico-sociale ».

Art. 11, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso degli studi, della durata di quattro anni, è articolato in un biennio propedeutico comune per tutti gli indirizzi ed in cinque bienni specialistici in relazione agli indirizzi di cui all'art. 5.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono:

1) Scienza della politica;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Sociologia;
4) Statistica;
5) Storia delle istituzioni politiche;
6) Storia moderna (con esercitazioni di metodologia della ricerca storica);
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Diritto costituzionale italiano e comparato;
9) Economia politica.

Per essere ammesso a frequentare il biennio specialistico lo studente deve aver superato gli esami relativi agli insegnamenti predetti e ad una lingua straniera moderna da lui scelta fra quelle appartenenti al gruppo anglo-germanico o al gruppo slavo ed effettivamente insegnate nell'ateneo. E' altresì in potere del consiglio di facoltà stabilire che lo studente possa essere ammesso a frequentare determinati bienni specialistici soltanto dopo aver seguito con profitto un seminario di « Principi di logica e di matematica », e un seminario di « Metodologia del lavoro scientifico ».

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-amministrativo sono i seguenti:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Diritto internazionale;
3) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
4) Diritto amministrativo (I anno);
5) Diritto amministrativo (II anno);
6) Storia dell'amministrazione pubblica.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente, al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-economico sono i seguenti:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Diritto internazionale;
3) Statistica (corso superiore);
4) Economia politica (corso superiore);
5) Scienza delle finanze;
6) Storia economica.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-internazionale son i seguenti:

1) Diritto internazionale;
2) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (I anno);
3) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
4) Diritto internazionale (corso superiore);
5) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (II anno);
6) Organizzazione internazionale.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo storico-politico sono i seguenti:

1) Storia moderna (corso superiore);
2) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
3) Storia economica;
4) Storia contemporanea (I anno);
5) Storia dell'amministrazione pubblica;
6) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (I anno).

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-sociale sono i seguenti:

1) Metodologia delle scienze sociali;
2) Sociologia (corso superiore);
3) Psicologia;

4) Storia del pensiero sociologico;
5) Teoria e tecnica dell'informazione;
6) Politica del lavoro e legislazione sociale.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli articoli 56 e 57, concernenti le disposizioni relative alla laurea e alle propedeuticità del corso di studi in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 56. — L'esame di laurea consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta originale su di un argomento attinente l'indirizzo seguito dallo studente.

Sul diploma di laurea vien fatta menzione dell'indirizzo seguito dallo studente.

Art. 57. — Agli effetti della successione cronologica degli esami, le « Istituzioni di diritto pubblico » sono propedeutiche rispetto al « Diritto costituzionale italiano e comparato »; la « Statistica » è propedeutica all'« Economia politica »; le « Istituzioni di diritto privato » (là dove sono obbligatorie) sono propedeutiche al « Diritto amministrativo » e al « Diritto internazionale »; il « Diritto internazionale » è propedeutico alla « Organizzazione internazionale ». Gli esami degli insegnamenti definiti « superiori » possono essere sostenuti soltanto dopo quelli dei rispettivi insegnamenti istituzionali.

Spetta al consiglio della facoltà stabilire:

I) le procedure didattiche e le modalità degli esami di profitto;

II) la distribuizone cronologica degli insegnamenti entro i bienni ed entro i singoli anni di corso con i relativi orari delle lezioni e delle esercitazioni;

III) le modalità del passaggio:

a) alla facoltà da un altro corso di laurea;

b) dall'uno all'altro indirizzo della facoltà;

c) dalla scuola di scienze politiche e sociali, di cui al successivo art. 91, alla facoltà e viceversa.

Dopo l'art. 90 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la facoltà di scienze politiche della scuola speciale in scienze politiche e sociali.

TITOLO III

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Scuola di scienze politiche e sociali
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 91. — La scuola di scienze politiche e sociali ha lo scopo di curare la preparazione del personale di concetto nelle amministrazioni pubbliche e private.

Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine dei quali la scuola rilascia il diploma in scienze politiche e sociali.

Possono essere ammessi a frequentare la scuola quanti posseggono la laurea rilasciata da qualsiasi facoltà o i titoli di studio che danno accesso alla laurea in scienze politiche. L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di scienze politiche e sociali, è per ogni singolo anno eguale a quello stabilito per la facoltà di scienze politiche.

Il consiglio della scuola, d'intesa con il consiglio di amministrazione, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico il numero massimo di coloro i quali possono essere ammessi a frequentare la scuola in conformità alla disponibilità finanziaria e alle strutture didattiche dell'ateneo.

Art. 92. — Il corso degli studi è articolato in un anno propedeutico e in un anno specialistico.

Durante il primo anno lo studente deve seguire l'insegnamento delle seguenti discipline:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Scienza della politica;
4) Sociologia;
5) Economia politica;
6) Statistica.

Durante il secondo anno lo studente deve seguire sei insegnamenti da lui scelti: *a*) fra quelli attivati dalla facoltà ai fini del corso di laurea nei suoi diversi indirizzi; *b*) fra gli insegnamenti impartiti dalle altre facoltà dell'ateneo; e *c*) in un gruppo di discipline pratico-applicative attivate per la scuola dalla facoltà e stabilite all'inizio di ogni anno accademico.

Il piano di studi di questo secondo anno di corso è soggetto all'approvazione da parte del consiglio della scuola, il quale predispone una serie di curriculi-tipo corrispondenti alle finalità della scuola.

Art. 93. — Il diploma in scienze politiche e sociali è conferito allo studente il quale, avendo superato gli esami relativi ai dodici insegnamenti di cui all'articolo precedente e ad una lingua moderna straniera da lui scelta fra quelle effettivamente insegnate nella facoltà, sostiene con esito favorevole un colloquio finale su argomento specifico determinato un mese prima della prova.

Coloro i quali, avendo conseguito il diploma in scienze politiche e sociali, ed essendo in possesso dei titoli di studio necessari, intendono iscriversi al corso per il conseguimento della laurea in scienze politiche, possono chiedere al consiglio di facoltà il riconoscimento del corso di studi seguito presso la scuola e degli esami ivi sostenuti.

Art. 94. — La scuola di scienze politiche e sociali ha un direttore ed un consiglio della scuola.

Le funzioni di direttore spettano al preside della facoltà di scienze politiche.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i professori di ruolo della facoltà di scienze politiche e dai professori incaricati degli insegnamenti specifici della scuola.

Art. 95. — Gli insegnamenti della scuola di scienze politiche e sociali, quando non siano mutuati da quelli impartiti nella facoltà di scienze politiche o in altre facoltà dell'ateneo, sono conferiti per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della scuola, e con il parere favorevole del senato accademico.

I professori incaricati della scuola di scienze politiche e sociali hanno lo stesso trattamento dei professori incaricati dell'Università cattolica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **804**.

Riduzione del carico contributivo, per l'anno 1969, a favore degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificativo dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, numero 658, in base al quale il contributo straordinario dello Stato in lire 5.000 milioni — già concesso alla « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara per concorrere alla riduzione dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo — è stato elevato a lire 10.000 milioni;

Visto l'art. 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo sostituito dall'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che fissa, per l'anno 1969, in lire 2000 milioni l'annualità del contributo straordinario dello Stato in favore dei pescherecci operanti nel Mediterraneo;

Considerato che l'aliquota contributiva a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo dev'essere determinata con la forma e le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 658 per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso finanziario statale;

Udito il parere dal comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso il 18 luglio 1969, secondo cui il contributo finanziario dello Stato, stabilito, per il 1969, a favore degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo comporta una riduzione dell'onere contributivo globale nella misura del 18 % delle retribuzioni imponibili previste dalla tabella GM2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, in relazione al genere della nave ed alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere contributivo previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1969, del 18 % delle retribuzioni stabilite dalla tabella GM2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave ed alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.

Art. 2.

Gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo sono, per l'anno 1969, esonerati dal versamento del contributo integrativo del 6 % a favore della « Gestione marittimi » della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti a versare il contributo globale dovuto al fondo adeguamento delle pensioni di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con una riduzione di 12 punti del coefficiente di commisurazione del contributo stesso, ferma restando la ripartizione del residuo carico contributivo tra gli armatori ed i marittimi secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — V. COLOMBO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. **805**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria civile « Ospedale degli infermi », con sede in Trevi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia in data 4 aprile 1969, con il quale si attesta che l'infermeria civile « Ospedale degli infermi » di Trevi, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 ottobre 1901, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132, a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria civile « Ospedale degli infermi », con sede in Trevi (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Trevi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 ottobre 1901, modificato con regio decreto 8 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **806**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 39, relativo all'istituto giuridico della facoltà di giurisprudenza è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Economia monetaria;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dell'economia italiana dell'unità nazionale;
Organizzazione aziendale;
Econometria;
Economia internazionale;
Ricerca operativa;
Tecnica di borsa;
Finanza aziendale;
Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità dello Stato);
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Storia sociale contemporanea;
Calcolo delle probabilità;
Lingua russa;
Diritto fallimentare;
Diritto tributario;
Diritto penale commerciale;
Pianificazione economica territoriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **807**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 34. — E' modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente:

Demografia;
Diritto amministrativo;
Diritto internazionale;
Diritto processuale civile;
Diritto tributario;
Econometria;
Economia dei trasporti;
Economia agraria comparata;
Economia internazionale;
Economia matematica;
Economia monetaria e creditizia;
Lingua serbo-croata;
Organizzazione e direzione aziendale;
Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Ricerca operativa;
Sociologia;
Statistica economica;
Storia del pensiero economico;
Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica delle ricerche di mercato;
Tecnologia dei cicli produttivi;
Teoria della localizzazione;
Risorse naturali;
Fonti di energia;
Organizzazione della produzione;
Problematica alimentare;
Tecnica e legislazione doganale;
Psicologia industriale;
Promozione delle vendite e tecnica della pubblicità;
Principi e tecniche della valutazione delle mansioni;
Statistica aziendale;
Relazioni umane;
Statistica assicurativa;
Statistica matematica;
Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
Complementi di matematiche;
Calcolo delle probabilità;
Economia e finanza delle imprese assicuratrici;
Programmazione per calcolatori elettronici;
Geografia applicata;
Diritto fallimentare;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto sindacale;
Storia del sindacalismo;
Il pubblico impiego;
Contabilità nazionale;
Legislazione bancaria;
Tecnica delle operazioni di borsa;
Diritto della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **808.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Metodologia della scienza giuridica;
Sociologia giuridica;
Diritto amministrativo comparato;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto pubblico generale;
Storia del diritto canonico;
Storia delle istituzioni dell'Italia meridionale;
Diritto bancario e assicurativo;
Diritto privato dell'economia;
Diritto privato delle Comunità europee;
Diritto privato comparato;
Diritto penale dell'economia;
Istituzioni di diritto penale;
Sociologia criminale;
Automazione della ricerca giuridica;

Legislazione urbanistica;
Diritto internazionale privato;
Diritto matrimoniale;
Storia della scienza giuridica;
Diritto tributario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 55. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Cassolnovo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dal 5 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Cassolnovo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cassolnovo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la presenza di una vegetazione caratteristica della valle del Ticino, costituita da boschi cedui alternati a radure, a sinuosi canali e rami del Ticino, che costituiscono un quadro panoramico di notevole bellezza;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Cassolnovo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-est e nord per il confine del territorio di Cassolnovo con la provincia di Milano; a nord e nord-ovest dal confine di detto territorio con la provincia di Novara fino ad oltre la cascina Borda, che tiene a valle, per prendere, all'incrocio, la strada che porta verso sud-sud-est a cascina Moneta, per risvoltare ad ovest verso S. Giacomo e seguire di qui la strada che porta subito ad occidente di Villareale, scendendo sino al confine con il territorio del comune di Vigevano. Da qui segue verso est il confine col comune di Vigevano sino al Naviglio Sforzesco per costeggiarlo fino a monte della cascina Buccellata ed indi raggiungere il fiume Ticino, passando per il ramo delle Streghe e quello dei Prati, sino ai limiti della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cassolnovo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Seduta antimeridiana di martedì 5 marzo 1968.

Vincolo di una parte del territorio comunale di Cassolnovo (Pavia).

Alla presenza del sindaco di Cassolnovo sig. Giacomo Marinoni, il presidente, per le stesse motivazioni di cui al deliberato precedente, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Cassolnovo che grava verso il Ticino, sulla sponda destra, delimitata come in appresso:

a *nord-est* e a *nord* per il confine del territorio di Cassolnovo con la provincia di Milano;

a *nord nord-ovest* del confine di detto territorio con la provincia di Novara fino ad oltre la cascina Borda, che tiene a valle, per prendere, all'incrocio, la strada che porta verso sud sud-est a cascina Moneta, per risvoltare ad ovest verso S. Giacomo e seguire di qui la strada che porta subito ad occidente di Villareale, scendendo fino al confine con il territorio del comune di Vigevano. Da qui, segue verso est il confine col comune di Vigevano sino al Naviglio Sforzesco per costeggiarlo fino a monte della cascina Buccelletta ed indi raggiungere il fiume Ticino, passando per ramo delle Streghe e quello dei Prati, fino al limite della provincia di Milano.

(*Omissis*).

La commissione delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su quella parte del territorio del comune di Cassolnovo in narrativa delimitata, respingendo con ciò, l'alternativa avanzata dal legale rappresentante del comune medesimo.

(11105)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo le sponde del Ticino, nel comune di Pavia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del comune di Pavia lungo le sponde del Ticino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pavia;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'ospedale di S. Matteo, dai signori Re Guerino, Camillo Panza, Castellotti Battista, Conte Cesare, marchesa Elisabetta in Serra, contessa Francesca in Giriodi, fratelli e sorelle Balduino, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata dalla natura orografica del fiume Ticino, dall'aspetto e dalla conformazione del terreno, dal corso d'acqua e dalla vegetazione tipica del luogo; offre inoltre al pubblico la visuale panoramica della città con prospettive varie e viste improvvise del tessuto urbano, fra cui emergono le caratteristiche torri erette in epoca longobarda e le cupole delle chiese, elementi architettonici divenuti ormai parte, in armonica fusione, delle visuali paesaggistiche;

Decreta:

La zona del comune di Pavia lungo le sponde del Ticino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Sulla sponda sinistra verso nord-ovest, dal confine di Torre d'Isola fino a raggiungere il raccordo autostradale Pavia-casello di Bereguardo, per seguirlo sino al sottopassaggio della strada campestre del Torchietto e discenderla sino a questa località, indi al Navigliaccio per seguirlo, in riva sinistra, fino al ponte della ferrovia sul Ticino;

Sulla riva destra, dal confine verso ovest con Carbonara Ticino in corrispondenza del Rottone, per seguire questo confine verso sud fino al canale Gravellone, che si continua a seguire lungo il confine col comune di S. Martino Siccomario fino alla ferrovia per poi seguire il confine comunale verso est, girando attorno il Bosco Negri, fino alla cascina Bosco, seguendo poi il confine verso sud fino a riprendere il corso del Gravellone verso ovest, sottopassando la strada dei Giovi, per seguire poi il confine con comune di Travacò Siccomario, sempre lungo il Gravellone, verso nord poi verso est, poi ancora verso sud-est fino alla foce di questo colatore nel Ticino, passando da cascina Canarola;

Sulla sponda sinistra, ad est della città, in corrispondenza dell'idroscalo, risale verso viale della Resistenza, all'incrocio con il viale Partigiani, prende questo viale verso est sino all'incrocio con via C. Dossi. Segue via C. Dossi per scendere a sud per la proseguente via Montefiascone sino alla cascina omonima che attraversa per seguire la stradetta di campagna per la Mezzanella. Dopo circa 80 metri dal cascinale Montefiascone, prende a est la strada che porta sul lato di levante della stazione municipale di smaltimento rifiuti per proseguire, sempre in direzione di levante, sino alla cascina Valbona, ove incrocia la roggia Vermavola per risalire, in riva destra, fino a viale Cremona. Di quì, segue la strada per Cremona sino al bivio della Vela per prendere la strada statizzanda per Broni (ora ancora provinciale) e seguirla fino al confine col territorio del comune di Valle Salimbene, nei pressi della cascina Scarpona. Segue infine questo confine sino al fiume Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Pavia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 e alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Seduta pomeridiana di martedì 5 marzo 1968.

Vincolo di una parte del territorio del comune di Pavia.

(*Omissis*).

La commissione delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Pavia, di cui alla narrativa, così rettificato:

sulla sponda sinistra verso nord-ovest, dal confine di Torre d'Isola fino a raggiungere il raccordo stradale Pavia-casello di Bereguardo, per seguirlo sino al sottopassaggio della strada campestre del Torchetto e discenderla sino a questa località, indi al Navigliaccio per seguirlo, in riva sinistra, fino al ponte della ferrovia sul Ticino;

sulla riva destra, dal confine verso ovest con Carbonara Ticino in corrispondenza del Rottone, per seguire questo confine verso sud fino al canale Gravellone, che si continua a seguire lungo il confine col comune di S. Martino Siccomario fino alla ferrovia per poi seguire il confine comunale verso est, girando attorno al bosco Negri, fino alla cascina Bosco, seguendo poi il confine verso sud fino a riprendere il corso del Gravellone verso ovest, sottopassando la strada dei Giovi, per seguire poi il confine col comune di Travacò Siccomario, sempre lungo il Gravellone, verso nord poi verso est, poi ancora verso sud-est fino alla foce di questo colatore nel Ticino, passando da Cascina Canarola, per continuare lungo il confine di Mezzanino Po fino all'incrocio con il confine di Valle Salimbene;

sulla sponda sinistra, ad est della città, in corrispondenza all'idroscalo, risale verso viale della Resistenza. All'incrocio con il viale Partigiani, prende questo viale verso est sino all'incrocio con via C. Dossi. Segue via C. Dossi per scendere a sud verso la proseguente via Montefiascone sino alla cascina omonima compresa: prende ad est la strada che porta sul lato di levante della stazione municipale di smaltimento rifiuti per proseguire, sempre in direzione di levante, sino alla cascina Valbona, ove incrocia la roggia Vernavola per risalirla, in riva destra, fino a viale Cremona. Di qui, segue la strada per Cremona sino al bivio della Vela per prendere la strada statizzanda per Broni (ora ancora provinciale) e seguirla sino al confine col territorio del comune di Valle Salimbene, nei pressi della cascina Scarpona. Segue infine questo confine sino al fiume Ticino.

(11106)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Iscrizione di tre varietà di mais nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 675/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del giorno 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di tre varietà di mais per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte dell'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Bologna;

Visto il verbale della predetta adunanza del giorno 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di mais, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del giorno 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido doppio « Felsinea 650 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi di Bologna.

2) Ibrido doppio: « Felsinea Z 4 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi di Bologna.

3) Ibrido doppio « Felsinea Z 5 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi di Bologna.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

(11050)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo le sponde del Ticino, nel comune di Bereguardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del territorio del comune di Bereguardo lungo il Ticino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bereguardo;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal comune, dalla Immobiliare Gorego, dalla Immobiliare Nuova S.p.a. e dai signori Enrico Pirola ed Ignazio Battiato;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per l'armonica composizione del paesaggio fluviale dato dal corso del fiume Ticino e dalla vegetazione tipica del luogo determinante intense macchie verdi: tale quadro è ravvivato e qualificato dagli abitati che si trovano nella zona, sia quello di Bereguardo capoluogo, sia quello di Zelata, e da gruppi di case sparse; elementi questi ultimi che costituiscono un insieme di immobili di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del territorio del comune di Bereguardo lungo il Ticino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, La zona è delimitata nel modo seguente: a sud-ovest e da monte a valle, dai confini con i territori dei comuni di Vigevano, Borgo S. Siro e Zerbelò; a nord-ovest, dal confine con la provincia di Milano che segue fino all'incrocio della strada che da Motta Visconti porta a Bereguardo (statale est Ticino); corre lungo il ciglio sinistro di questa strada fino nei pressi dell'incrocio con la strada comunale di Zelata, detta Bereguardina, per scendere verso sud con la stradina di campagna volgarmente detta « dei girett » che segue fino a quota 95, ove svolta verso est sud-est all'altezza della stradina per le cascine Orsine che raggiunge per proseguire, sempre in linea retta, fino all'incrocio con la strada che dal ponte in chiatte sul Ticino porta a Bereguardo, nei pressi del cimitero; segue quest'ultima verso nord fino all'incrocio con la Bereguardo-Torre d'Isola-Pavia per percorrerla fino al confine col comune di Torre d'Isola che segue, lungo la strada medesima, fino alla località Vigna del Pero per svoltare poi a sud fino al fiume ed il comune di Zerbelò.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bereguardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, 30 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Bereguardo. (Seduta pomeridiana di martedì 5 marzo 1968).

(*Omissis*).

La commissione delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Bereguardo in appresso delimitata:

a *sud-ovest* e da monte a valle dei confini con i territori dei comuni di Vigevano, Borgo S. Siro e Zerbolò;

a *nord-ovest*, dal confine con la provincia di Milano che segue fino all'incrocio della strada che da Motta Visconti porta a Bereguardo (statale est Ticino) corre lungo il ciglio sinistro di questa strada fino nei pressi dell'incrocio con la strada comunale di Zelata, detta Bereguardina, e per scendere verso sud con la stradina di campagna volgarmente detta « dei girett » che segue fino a quota 95, ove svolta verso est sud-est all'altezza della stradina per le cascine Orsine che raggiunge per proseguire, sempre in linea retta, fino all'incrocio con la strada che dal ponte in chiatte sul Ticino porta a Bereguardo, nei pressi del cimitero; segue quest'ultima verso nord fino all'incrocio con la Bereguardo-Torre d'Isola-Pavia per percorrerla fino al confine col comune di Torre d'Isola che segue, lungo la strada medesima, fino alla località Vigna del Pero per svoltare poi a sud fino al fiume ed il comune di Zerbolò.

(*Omissis*).

(11104)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Torrita di Siena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 settembre 1968 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Montefollonico, sita nel comune di Torrita di Siena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Torrita di Siena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè dotata di particolari valori ambientali, e caratterizzata nella sua fisionomia dalle monumentali mura turrite, insieme con la zona circostante, che presenta elementi di non comune bellezza, per la varia e interessante conformazione del terreno, per le bellissime masse di alberature, che animano il dolce alternarsi delle colline, punteggiate da caratteristici insediamenti rurali, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, nonchè un quadro naturale di incomparabile bellezza;

Decreta:

La località Montefollonico sita nel territorio del comune di Torrita di Siena ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dal bivio della strada provinciale per Torrita di Siena a quota 522 con la strada comunale per S. Valentino e seguendo quest'ultima fino a S. Valentino a quota 484, si continua per la strada vicinale verso est, fino ad arrivare al podere S. Antimo a quota 358, da qui in direzione sud-est, fino al podere il Colle a quota 414. Successivamente in direzione sud-ovest, fino ad incrociare il fosso Trafonti a quota 335, risalendo poi il fosso Trafonti, fino a quota 409 e da qui in linea retta verso ovest fino all'incrocio della strada vicinale nel podere Belvedere, con la strada provinciale. Proseguendo per tale strada verso nord, fino all'incrocio con la strada comunale di S. Valentino, a quota 522.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Torrita di Siena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 6 del mese di settembre, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto - Siena, via di Città n. 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TORRITA DI SIENA - Località Montefollonico - Proposta di vincolo.

(*Omissis*).

La zona proposta per il vincolo, viene così delimitata:

dal bivio della strada provinciale per Torrita di Siena, a quota 522 con la strada comunale per S. Valentino e seguendo quest'ultima fino a S. Valentino a quota 484, si continua per la strada vicinale verso est, fino ad arrivare al podere S. Antimo a quota 358, da qui in direzione sud-est, fino al podere il Colle a quota 414. Successivamente in direzione sud-ovest, fino ad incrociare il fosso Trafonti a quota 335, risalendo poi il fosso Trafonti, fino a quota 409 e da qui in linea retta verso ovest fino all'incrocio della strada vicinale del podere Belvedere, con la strada provinciale. Proseguendo per tale strada verso nord, fino all'incrocio con la strada comunale di S. Valentino, a quota 522.

(11034)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Provvidenze in favore degli assegnatari della Gestione case per lavoratori di Genova colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1970.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723;

Vista la nota n. 17164/P del 30 ottobre 1970 della Gestione case per lavoratori con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 23 del suddetto decreto l'autorizzazione a provvedere alla sistemazione alloggiativa degli assegnatari di case della gestione stessa sfollati a causa dell'alluvione verificatasi nel comprensorio di Genova nell'ottobre 1970;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta della Gestione case per lavoratori;

Decreta:

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a provvedere a proprio carico alla sistemazione alloggiativa dei propri assegnatari, che a causa dell'alluvione verificatasi nel comprensorio di Genova nell'ottobre 1970 siano rimasti privi della casa a suo tempo loro assegnata, fino a che non sia stato provveduto al ripristino degli stabili danneggiati ove essi dimoravano o non sia assegnato loro in via definitiva altro alloggio.

Roma, addì 5 novembre 1970

(11315) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e di altre zone, nel comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico e i dintorni della frazione di S. Enea e la frazione San Martino in Colle nel comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Perugia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la predetta zona del centro storico e dei dintorni della frazione S. Enea ha notevole inte-

resse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di grande rilievo nonchè un complesso di valore ambientale e panoramico godibile da numerosi punti di vista sulla strada statale n. 317 e da altre strade sottostanti la zona stessa; e che inoltre la sopramenzionata frazione San Martino in Colle presenta anch'essa tutti i succitati requisiti ed è visibile sia dalla medesima strada statale n. 317, sia dalla strada comunale Pila-San Martino in Colle e da numerosi altri punti di vista sottostanti;

Decreta:

La zona del centro storico e dei dintorni della frazione S. Enea e la zona della frazione S. Martino in Colle site nel territorio del comune di Perugia hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona del centro storico e dintorni frazione S. Enea:

Compresa fra la strada vicinale del Palazzo fino allo incrocio con la strada vicinale di Castel Berniere, la strada vicinale di Castel Berniere, fino all'incrocio con il limite ovest della particella 184, il limite ovest delle particelle 184, 183, 123, del foglio n. 398, fino all'incrocio con la strada comunale di S. Enea; la strada comunale di S. Enea, fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Agnese; la strada vicinale di S. Agnese fino all'incrocio con la strada vicinale di Colognola; la strada vicinale di Colognola fino all'incrocio con la strada vicinale di Fontenuovo; la strada vicinale di Fontenuovo fino al limite nord della particella 125 del foglio n. 398; il limite nord della particella 125, fino all'incrocio con il limite ovest della particella 93; il limite ovest delle particelle 93, 94 e 69; segue il limite nord della particella 69 fino all'incrocio con la strada statale n. 317, che la percorre per un tratto fino all'incrocio con la strada vicinale S. Enea-S. Nicolò; la strada vicinale S. Enea-S. Nicolò fino all'incrocio con il limite nord-est della particella 71 del foglio n. 398; il limite nord-est della particella 71; segue il limite est delle particelle 71, 99, 101, del foglio n. 398 fino all'incrocio con la strada vicinale di Rosciano; la strada vicinale di Rosciano fino all'incrocio con il limite est delle particelle 136, 137, 138, del foglio n. 398, segue detto limite fino all'incrocio con la strada vicinale di Pozzuolo; la strada vicinale di Pozzuolo fino all'incrocio con il limite est della particella 163 del foglio n. 398; segue detto limite fino all'incrocio con il limite sud-ovest della particella 163 e parte della 157 del foglio n. 398, fino all'incrocio con il limite nord-est della particella 13 del foglio n. 400; segue detto limite fino all'incrocio con il limite nord della particella 239; il limite nord della particella 239 stesso foglio; segue il limite est delle particelle 239, 240, 22, 49, 48, 71, 87, 94, 100, del foglio n. 400, fino all'incrocio con la strada vicinale delle Fontanelle; la strada vicinale delle Fontanelle fino all'incrocio con la strada statale n. 317; la strada statale 317, fino all'incrocio con la strada vicinale del Palazzo.

Zona della frazione di S. Martino in Colle:

Compresa nel foglio n. 368 e delimitata dalla strada vicinale di S. Martino fino all'incrocio con la strada vicinale di Burgiano, la strada vicinale di Burgiano fino all'incrocio con il limite nord della particella 136, il limite nord della particella 136 e dello sviluppo B fino all'incrocio con la strada statale n. 317; la strada statale n. 317 fino all'incrocio con la strada vicinale di Merella; la strada vicinale di Merella fino all'incrocio con il limite nord-est della particella 146; il limite nord-est delle particelle 146, 217, 219; fino all'incrocio con la strada vicinale del Casino; la strada vicinale del Casino fino all'incrocio con la strada statale n. 317; la strada statale n. 317 fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1970

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 25 febbraio 1969, a ore 17, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) Riesame della proposta di vincolo del centro storico e dintorni delle frazioni di S. Enea e S. Martino in Colle in comune di Perugia (avendo il Ministero della pubblica istruzione rinviata la precedente per vizio di forma).

(*Omissis*).

Si passa poi a discutere la proposta di vincolo del centro storico e dei dintorni della frazione S. Enea del comune di Perugia.

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia, considerato che la zona della frazione S. Enea, compresa tra la strada vicinale del Palazzo fino all'incrocio con la strada vicinale di Castel Berniere, la strada vicinale di Castel Berniere, fino all'incrocio con il limite ovest della particella 184, il limite ovest delle particelle 184, 183, 123, del foglio n. 398, fino all'incrocio con la strada comunale di S. Enea; la strada comunale di S. Enea, fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Agnese; la strada vicinale di S. Agnese fino all'incrocio con la strada vicinale di Colognola; la strada vicinale di Colognola fino all'incrocio con la strada vicinale di Fontenuovo; la strada vicinale di Fontenuovo fino al limite nord della particella 125 del foglio n. 398; il limite nord della particella 125, fino all'incrocio con il limite ovest della particella 93; il limite ovest delle particelle 93, 94 e 69; segue il limite nord della particella 69 fino all'incrocio con la strada statale n. 317, che la percorre per un tratto fino all'incrocio con la strada vicinale S. Enea-S. Nicolò; la strada vicinale S. Enea-S. Nicolò fino all'incrocio con il limite nord-est della particella 71 del foglio n. 398; il limite nord-est della particella 71; segue il limite est delle particelle 71, 99, 101, del foglio n. 398 fino all'incrocio con la strada vicinale di Rosciano; la strada vicinale di Rosciano fino all'incrocio con il limite est delle particelle 136, 137, 138, del foglio n. 398, segue detto limite fino all'incrocio con la strada vicinale di Pozzuolo; la strada vicinale di Pozzuolo fino all'incrocio con il limite est della particella 163 del foglio n. 398;

segue detto limite fino all'incrocio con il limite sud-ovest della particella 163 e parte della 157 del foglio n. 398, fino all'incrocio con il limite nord-est della particella 13 del foglio n. 400; segue detto limite fino all'incrocio con il limite nord della particella 239; il limite nord della particella 239 stesso foglio; segue il limite est delle particelle 239, 240, 22, 49, 48, 71, 87, 94 e 100, del foglio n. 400, fino all'incrocio con la strada vicinale delle Fontanelle; la strada vicinale delle Fontanelle fino all'incrocio con la strada statale n. 317; la strada statale n. 317, fino all'incrocio con la strada vicinale del Palazzo, come risulta segnato in rosso nelle planimetrie allegate;

costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico godibile dai molteplici punti di vista dalla strada statale n. 317, nonchè da numerose strade sottostanti la zona;

all'unanimità, propone, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del centro storico e dintorni della frazione S. Enea del comune di Perugia, compresa nei limiti sopradescritti, sia sottoposta a vincolo panoramico.

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia, considerato che la zona della frazione S. Martino in Colle del comune di Perugia; compresa nel foglio n. 368 e delimitata dalla strada vicinale di S. Martino fino all'incrocio con la strada vicinale di Burgiano, la strada vicinale di Burgiano fino all'incrocio con il limite nord della particella 136, il limite nord della particella 136 e dello sviluppo *B* fino all'incrocio con la strada statale 317; la strada statale n. 317 fino all'incrocio con la strada vicinale di Merella; la strada vicinale di Merella fino all'incrocio con il limite nord-est della particella 146; il limite nord-est delle particelle 146, 217, 219; fino all'incrocio con la strada vicinale del Casino; la strada vicinale del Casino fino all'incrocio con la strada statale n. 317; la strada statale n. 317 fino all'incrocio con la strada vicinale di S. Martino; come risulta segnato in rosso nella planimetria allegata; costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico godibile da molteplici punti di vista sia dalla strada statale n. 317, sia dalla strada comunale Pila-S. Martino in Colle e da numerose strade sottostanti la zona;

all'unanimità, propone, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona compresa nei limiti sopradescritti sia sottoposta a vincolo panoramico.

(11103)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Minturno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 ottobre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dello acquedotto romano a monte della strada statale Appia nel comune di Minturno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Minturno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, inquadrata nella campagna circostante, forma un pittoresco e suggestivo quadro naturale godibile dalla sottostante strada statale Appia;

Decreta:

La zona dell'acquedotto romano a monte della strada statale Appia sita nel territorio del comune di Minturno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona sottoposta a vincolo è compresa tra la strada statale Appia, l'acquedotto romano ed il limite tra le particelle catastali 60 e 120 del foglio n. 37 del comune di Minturno, aggiornato al 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Minturno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1970

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Oggi, 27 ottobre 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) MINTURNO - Zona dell'acquedotto romano a monte della statale Appia. Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, il soprintendente ai monumenti, che presiede la seduta della commissione,

(*Omissis*).

pone a votazione la proposta di vincolo panoramico, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona compresa tra la statale Appia, l'acquedotto romano ed il limite tra le particelle catastali 60 e 129 del foglio n. 37 del comune di Minturno, aggiornato al 1954.

Votano a favore:

il prof. arch. Riccardo Pacini, in qualità di presidente;

l'ing. Emilio Meschini, rappresentante degli industriali.

Votano contro:

il sig. Antonio Granata, sindaco di Minturno;

il prof. Riccardo Bellomo, vice presidente dell'E.P.T. di Latina.

Pertanto, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, prevalendo il voto del presidente, la proposta è accolta.

(11102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, è vacante la terza cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11284)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto e procedura penale e di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di istituzioni di diritto e procedura penale e di storia delle dottrine politiche alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11371)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1970, registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 137, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Cerro Veronese (Verona) avverso il decreto ministeriale 27 marzo 1968 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una parte del territorio del comune di Cerro Veronese (Verona).

(11025)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita in Vitinia di Roma

Con decreto interministeriale n. 485, del 23 ottobre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area facente parte del deposito carburanti sito in Vitinia, censita in catasto del comune di Roma, sezione *C*, foglio n. 1125, particella n. 46/p., superficie di mq. 110.

(11199)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 300.10.II.12/4/4310, in data 4 agosto 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo è autorizzata ad istituire, presso la dipendente scuola convitto professionale per infermiere, un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

(11056)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti civili riuniti di beneficenza di Spoleto a modificare l'art. 8 del regolamento dell'annessa scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.58/2/4475, in data 30 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti civili riuniti di beneficenza di Spoleto (Perugia) è autorizzata a modificare l'art. 8 del regolamento dell'annessa scuola convitto professionale per infermiere, elevando da dodici a venti il numero massimo delle allieve da ammettere annualmente ai corsi.

(11058)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, a modificare il regolamento della annessa scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.3/1/4168, in data 22 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è approvata e resa esecutiva la deliberazione n. 416 del 6 giugno 1969 del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, con la quale viene stabilito di modificare il regolamento della annessa scuola convitto professionale per infermiere.

(11057)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5725: nella testata della tabella, colonna 4: leggere i richiami delle note « (a) (b) (c) (d) » invece di « (c) (b) (c) (d) »;

pag. 5726: v.d. 18.06-C-I statistica 21: colonna 7 leggere « zero » invece di « — »; colonna 8 depennare « zero » e mettere « — »;

pag. 5726: colonna 2, v.d. 18.06-D-II-c-2 mettere il numero di statistica « 67 »,

pag. 5729: colonna 5, v.d. 19.08-B-III-b-2: leggere il dazio specifico « 17.063 » invece di « 179063 »;

pag. 5730: colonna 3, v.d. 21.06-A: leggere « A. Lieviti naturali vivi » invece di « Lieviti nautrali vivi »;

pag. 5735: colonna 2, v.d. 29.04-C-III-b-2: mettere il numero di statistica « 91 »;

pag. 5735: colonna 3, v.d. 35.05-B-II e III, statistiche 11 e 14: dopo la denominazione delle merci aggiungere « in peso »;

pag. 5735: colonna 3, v.d. 38.12-A-I-b e A-I-c, statistiche 04 e 07: dopo la denominazione delle merci aggiungere « in peso »;

pag. 5736: nota (c) leggere come segue: « (c) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8). Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

v.d. ex 17.04-D Rahat loukoum; halva;

v.d. 19.03 Paste alimentari;

v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali ».

(10903)

Nella tabella delle restituzioni applicabili il 1° luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1284/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 2 settembre 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 5790 - voce di tariffa 10.07 C - Sorgo - durra: leggere l'ammontare della restituzione per le esportazioni verso la Svizzera « 35,75 » invece di « 37,75 ».

(10978)

Nella tabella dei « Dazi e prelievi applicabili dal 1° novembre 1967 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 789/67, n. 790/67 etc., ai prodotti di cui all'art. 1), lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 789/67 (settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri) importati: *a*) dagli Stati membri della C.E.E.; *b*) dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dai paesi e territori d'oltremare (PTOM); *c*) dai Paesi terzi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

Pag. 1892 - Importazioni da Paesi terzi - Voce di tariffa ex 20.07-A-II-b-1-aa di agrumi (numeri di statistica 14-15-16), leggere il dazio sul valore « 30,40 » invece di « 30,40 (b) ».

(10902)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 10 luglio 1970 al 23 luglio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1347/70 e n. 1406/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 settembre 1970 pag. 5882, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

v.d. 10.06-B-(I)-(b)

per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia: leggere l'ammontare delle restituzioni « 7,016 » anzichè « 7.016 »;

per le esportazioni verso le zone IV e V: leggere l'ammontare della restituzione « 10,272 » anzichè « 10.272 ».

(10904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.075.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11231)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.547.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11232)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11233)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.740.067 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11239)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11234)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11235)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.591.028 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11236)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.846.444 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11237)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.195.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11238)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.948.433 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11240)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.395.470 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11241)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.328.976 per la copertura del disavanzo economico nel bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11242)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.068.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11243)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.348.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11244)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.282.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11245)

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Milzano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.432.213 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11246)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.542.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11249)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.386.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11250)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11247)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.706.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11248)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.718.743 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11251)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.477.950 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11252)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Roccamassima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.645.272 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11253)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.399.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11254)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11255)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.305.906 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11256)

Autorizzazione al comune di San Canzian D'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di San Canzian D'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.186.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11257)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.914.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11293)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.514.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 19 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	622,66	—	622,60	—	622,75	—	622,60	622,70
Dollaro canadese	—	—	610,60	—	609 —	—	609,90	—	610 —	610 —
Franco svizzero	—	—	144,34	—	144,35	—	144,375	—	144,33	144,40
Corona danese .	—	—	83,03	—	83 —	—	83,06	—	83,05	83,05
Corona norvegese .	—	—	87,1850	—	87,15	—	87,185	—	87,18	87,20
Corona svedese . .	—	—	120,49	—	120,40	—	120,4825	—	120,46	120,45
Fiorino olandese .	—	—	173,10	—	173 —	—	173,10	—	173,09	173,05
Franco belga . .	—	—	12,55	—	12,535	—	12,5495	—	12,54	12,55
Franco francese	—	—	112,89	—	112,90	—	112,86	—	112,87	112,85
Lira sterlina .	—	—	1488,25	—	1487,50	—	1488,25	—	1488,60	1488 —
Marco germanico .	—	—	171,56	—	171,45	—	171,54	—	171,53	171,53
Scellino austriaco .	—	—	24,085	—	24,05	—	24,09	—	24,07	24,07
Escudo portoghese	—	—	21,78	—	21,80	—	21,77	—	21,77	21,77
Peseta spagnola	—	—	8,94	—	8,95	—	8,95125	—	8,95	8,93

Media dei titoli del 19 novembre 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934 .	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione) . .	—
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri) .	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	—
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1970

Valuta	
Dollaro USA . . .	622,765
Dollaro canadese . .	610 —
Franco svizzero .	144,382
Corona danese . .	83,06
Corona norvegese .	87,187
Corona svedese	120,484
Fiorino olandese	173,10
Franco belga .	12,549
Franco francese .	112,865
Lira sterlina . . .	1488,25
Marco germanico . .	171,552
Scellino austriaco	24,091
Escudo portoghese	21,775
Peseta spagnola	8,951

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1969 con il quale è stata costituita la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1969:

1.	Carnevale Paolo	punti	101,49992	su 125
2.	Corradini Grazia	»	101,24974	»
3.	Vitale Salvatore	»	99,74309	»
4.	Maino Pasquale	»	98,73126	»
5.	Magistri Francesco	»	98,73101	»
6.	Benvenuti Roberto	»	97,23127	»
7.	Lorefice Silvio	»	96,67492	»
8.	Iuliano Roberto	»	95,53429	»
9.	Quaranta Mario Rosario	»	95,49640	»
10.	Vacchi Vito	»	95,32992	»
11.	Silvestrelli Roberto	»	95,04792	»
12.	Sforza Michele	»	93,94765	»
13.	Curione Michele	»	93,07992	»
14.	Sabina Canio Giuseppe	»	93,04190	»
15.	Antoniello Giuseppe	»	92,97372	»
16.	Giordano Michelino	»	92,90972	»
17.	Sciotto Francesco	»	92,63279	»
18.	Misericordia Pietro	»	92,19004	»
19.	Scala Lucio	»	91,91644	»
20.	Laterza Luigi	»	91,91643	»
21.	Luzio Giuseppa	»	91,32973	»
22.	Calafato Vincenzo	»	91,20856	»
23.	Sarno Giulio	»	91,10585	»
24.	Rizzo Corallo Filippo	»	90,88612	»
25.	Atepi Antonino	»	90,76250	»
26.	Garofalo Orazio	»	90,21004	»
27.	D'Errico Gerardo	»	89,92218	»
28.	Spadavecchia Vittorio	»	89,73550	»
29.	Frittelli Antonio	»	89,65882	»
30.	Di Palma Pompea	»	89,61356	»
31.	Pastore Domenico	»	89,19671	»
32.	Nuzzi Giuseppe	»	89,14037	»
33.	Di Gesu Giuseppe	»	88,95520	»
34.	Manuele Stelio	»	88,90127	»
35.	Damiano Paride	»	88,87523	»
36.	Tartaro Erio	»	88,60675	»
37.	Anice Liliana	»	88,57218	»
38.	Gentile Stanislao	»	88,46282	»
39.	Gallotta Vito	»	88,39461	»
40.	Carretta Michele	»	88,30368	»
41.	Sciscioli Francesco	»	87,95100	»
42.	Chessa Antonino	»	87,90902	»
43.	Sanna Antonio	»	87,90888	»
44.	Bernardini Romano	»	87,73127	»
45.	Fiorella Aldo	»	87,47795	»
46.	Susinno Filippo	»	86,90981	»
47.	Tubaldi Adriana	»	86,61358	»
48.	Pinta Vito	»	86,58399	»
49.	Del Monaco Adriano	»	86,42071	»
50.	Lucifora Luigi	punti	86,24642	su 125
51.	Viceconte Michele	»	86,23127	»
52.	Giordano Francesco	»	86,09491	»
53.	Nicoletti Nicola	»	85,99643	»
54.	Ferraris Francesco	»	85,83308	»
55.	Consiglio Vincenzo	»	85,69341	»
56.	Rizzi Rosanna	»	85,66310	»
57.	Cingolani Alberto	»	85,40216	»
58.	Plumari Paolo	»	85,33314	»
59.	Spadafora Martino	»	85,32220	»
60.	Silenzio Pasquale	»	85,26580	»
61.	Petillo Francesco	»	85,24996	»
62.	Console Filippo	»	85,19675	»
63.	Leone Vincenzo	»	85,17399	»
64.	Tombari Giordano	»	85,15994	»
65.	Cerasola Riccardo	»	85,13704	»
66.	Cavallo Italo	»	85,12856	»
67.	Attanasio Michele	»	85,09826	»
68.	Arcuno Luigi	»	84,81460	»
69.	Tomassini Umberto	»	84,53448	»
70.	Petronzi Lucia	»	84,49672	»
71.	Ricifari Filippo	»	84,38706	»
72.	Schiavone Aldo	»	84,37096	»
73.	Finizio Paolo	»	84,32642	»
74.	Nanni Franco	»	84,06036	»
75.	Bonomo Maria Giuseppa	»	83,99640	»
76.	Ambrosini Gianni	»	83,99311	»
77.	Franchini Grazia in Gentile	»	83,92084	»
78.	Lalicata Carmelo	»	83,65550	»
79.	Corrado Alfonso	»	83,61340	»
80.	Calì Raffaello	»	83,50734	»
81.	Zecchetto Luigi	»	83,46632	»
82.	Tarricone Vittorio	»	83,44342	»
83.	Porrino Carmine	»	83,20524	»
84.	Buonsanto Clelia	»	83,09156	»
85.	Camerino Francesco	»	83,04188	»
86.	Solgiu Vittorio	»	82,98904	»
87.	Anastasia Leonardo	»	82,91000	»
88.	Zappaterra Antonio	»	82,90542	»
89.	Scuderi Bernardo	»	82,79522	»
90.	Castaldo Angelantonio	»	82,71614	»
91.	Fabbri Adalberto	»	82,60992	»
92.	Raja Angelo	»	82,29540	»
93.	Gaetano Enrico	»	82,15992	»
94.	Scorzelli Nicola	»	82,13280	»
95.	Cuomo Olindo	»	82,06038	»
96.	Intravaia Antonino Santo	»	81,96270	»
97.	Varvello Carlo	»	81,74646	»
98.	Adinolfi Carlo	»	81,62856	»
99.	Buono Anna Maria	»	81,56632	»
100.	Basso Pasquale	»	81,54632	»
101.	Donati Vittorio	»	81,50994	»
102.	Ciliberto Francesco	»	81,38632	»
103.	Cicchetti Giuseppe	»	81,34086	»
104.	Prestifilippo Cirimbolo Franco	»	81,14816	»
105.	Di Fonzo Anna Maria	»	81,07973	»
106.	Ferraro Pietro	»	81,02251	»
107.	Lo Presti Mario	»	80,76157	»
108.	Amendolagine Vito	»	80,62523	»
109.	La Civita Franco	»	80,45448	»
110.	Paparo Antonio	»	80,25266	»
111.	Ponzio Giuseppe	»	80,19676	»
112.	Palmieri Angelo	»	80,12542	»
113.	Martelli Renato	»	79,82362	»
114.	Plantone Donato	»	79,69342	»
115.	Dubolino Giuseppe	»	79,68685	»
116.	Primicerio Luigi	»	79,54946	»
117.	Donatelli Francesco	»	78,99996	»
118.	Pepi Francesco	»	78,98084	»
119.	Cuccia Leoluca	»	78,95856	»
120.	Ulacco Nicola	»	78,79998	»
121.	Spiezia Antonio	»	78,78452	»
122.	Ribaudo Filippo	»	78,75542	»
123.	Scollo Sebastiano	»	78,72088	»
124.	Lovino Elisabetta	»	78,68584	»
125.	Bassi Antonio	»	78,54636	»
126.	Rampulla Francesco	»	78,42542	»
127.	Massi Giuseppe	»	78,37720	»
128.	Corradini Emilio	»	78,31632	»
129.	Corradi Mario	»	78,21360	»
130.	Perrone Vincenzo	»	78,20542	»
131.	Giuliani Domenico	»	78,15558	»
132.	Buonomano Giovanni	»	78,07980	»

133.	Maggi Folco	punti	77,93268	su 125
134.	Modestini Gianfranco	»	77,81461	»
135.	Greco Felice	»	77,75088	»
136.	Vacca Luigi	»	77,54528	»
137.	Orofino Domenico	»	77,45096	»
138.	Madeddu Franco	»	77,32555	»
139.	Rustichini Marcello .	»	77,03906	»
140.	Mureddu Franco	»	77,00282	»
141.	Oliva Vittoria	»	76,99994	»
142.	Del Buono Gaetano	»	76,75452	»
143.	Grisafi Orazio	»	76,64037	»
144.	Puma Gaetano .	»	76,46452	»
145.	Valente Gennaro	»	76,34918	»
146.	Renzi Pierfrancesco	»	76,34825	»
147.	Pettinato Gaetano	»	76,33000	»
148.	Giambertone Ernesto	»	76,31904	»
149.	Imburgia Giacoma .	»	76,31884	»
150.	Lombardo Maria	»	76,16641	»
151.	Ribaudo Giuseppe	»	76,09088	»
152.	Sireci Gesualdo	»	76,08097	»
153.	Affinità Alessandro .	»	75,97722	»
154.	Bagnoli Francesco	»	75,84086	»
155.	Carozza Salvatore	»	75,78270	»
156.	Casillo Gaetano	»	75,78102	»
157.	Nuzzolo Vincenzo	»	75,73904	»
158.	Nuccio Giuseppe	»	75,70724	»
159.	Bonanno Francesca .	»	75,66640	»
160.	Savarese Antonio	»	75,55724	»
161.	Antoci Aldo	»	75,55720	»
162.	De Lucia Antonio .	»	75,54542	»
163.	Petracca Luigi . .	»	75,52542	»
164.	Gallina Ennio	»	75,49088	»
165.	Angelelli Enzo	»	75,45452	»
166.	Forte Attilio	»	75,38614	»
167.	Armao Salvatore	»	75,34178	»
168.	Colacioppo Saverio .	»	75,33906	»
169.	Fiorini Silvio	»	75,28726	»
170.	Catone Giuseppe	»	75,27268	»
171.	D'Alema Antonio	»	75,26632	»
172.	Germinario Ugo Sabino	»	75,26360	»
173.	Terruso Nazzareno .	»	75,18268	»
174.	Laviola Pietro	»	75,17816	»
175.	Spinello Francesco	»	74,91000	»
176.	Conti Stefano	»	74,81812	»
177.	D'Onofrio Giovanni	»	74,55452	»
178.	Cataldo Rosa Maria nata Puccio	»	74,54540	»
179.	Fontana Fulvio	»	74,27342	»
180.	Aprile Francesco	»	74,22528	»
181.	Mele Giovanni	»	74,18268	»
182.	Mazzoncini Enrico Maria	»	74,15904	»
183.	Borzi Enrico	»	74,05998	»
184.	Lopardo Luigi	»	73,97272	»
185.	Leone Giuseppe	»	73,93176	»
186.	Avesani Mario	»	73,82645	»
187.	Scudieri Giovanni	»	73,77360	»
188.	Francescon Francesco Mario	»	73,69360	»
189.	Fiocca Rosina	»	73,68904	»
190.	Camizzi Antonino	»	73,53908	»
191.	Chiaramonte Salvatore	»	73,49998	»
192.	Mammana Bartolo	»	73,38724	»
193.	Conte Tommaso	»	73,30088	»
194.	Arculeo Maria	»	73,15884	»
195.	Cordaro Angelo	»	72,99632	»
196.	Garozzo Giuseppe	»	72,97814	»
197.	Giordano Bruno	»	72,90888	»
198.	Manno Errico	»	72,64632	»
199.	Cadau Pietro	»	72,49356	»
200.	Novarètti Giampaolo	»	72,47088	»
201.	Carfora Vincenzo	»	72,40998	»
202.	Dettori Giuseppino .	»	71,85268	»
203.	Melchionda Giuseppe	»	71,77676	»
204.	Bernard Giuseppe	»	71,77360	»
205.	Badoer Francesco	»	71,54542	»
206.	Orecchioni Antonio .	»	71,49618	»
207.	Canegallo Carlo	»	71,30724	»
208.	Petroni Natalino	»	71,23452	»
209.	Amore Giovanni	»	70,82542	»
210.	Ciuffreda Michele, nato il 20 febbraio 1939, (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	70,57816	»
211.	Occhipinti Giuseppe	»	70,57816	»
212.	Gollin Ruggero . . .	»	70,50086	»
213.	Reale Angelo	punti	70,32816	su 125
214.	Zecca Raffaele .	»	70,21636	»
215.	Ranalletta Giovanni	»	70,11360	»
216.	Parmentola Francesco	»	70,00908	»
217.	De Marinis Lucio	»	69,97726	»
218.	Del Seppia Franco .	»	69,88632	»
219.	Feole Leopoldo	»	69,84996	»
220.	Argento Giuseppe	»	69,68908	»
221.	Di Paolo Panfilo	»	69,63634	»
222.	Michieletto Elvio	»	69,20542	»
223.	Pellegrini Sergio	»	68,99632	»
224.	Giannelli Alfredo	»	68,82998	»
225.	Pellegrino Francesco	»	68,68180	»
226.	Piredda Piero Cater Adderip	»	68,57542	»
227.	Rocco Mariannina	»	68,54176	»
228.	Plati Luciano Berardino	»	68,31452	»
229.	Tedde Salvatore	»	68,29632	»
230.	Fasanella Aldo .	»	68,23450	»
231.	Caputo Nicola	»	67,81906	»
232.	Suriano Gaetano	»	67,57996	»
233.	Mugnos Angelo .	»	66,83000	»
234.	Mureddu Piero	»	66,57996	»
235.	Scibilia Antonino	»	66,36360	»
236.	Piro Gabriele	»	66,10270	»
237.	Vetrano Biagio .	»	66,03452	»
238.	Lo Duca Nicola .	»	65,97272	»
239.	Gallo Giovanni	»	65,41000	»

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1970

p. *Il Ministro:* SARTI

(11065)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970, avranno luogo in Roma, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1971.

(11368)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, n. 1407, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre dello stesso anno al registro n. 2, foglio n. 275 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1970, n. 1150, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970 al registro n. 3, foglio n. 314 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 21 luglio 1970, con il quale il numero dei posti è stato elevato da nove a dodici;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui ai decreti ministeriali 15 settembre 1969, n. 1407 e 15 giugno 1970, n. 1150, è composta come segue:

Presidente:
Loreti dott. Oliviero, ispettore generale.

Membri:
Canepa dott. Pio, direttore di divisione;
Casano dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Eboli dott. Luigi, direttore di divisione;
Pittureri dott.ssa Filomena nata Sorrentino, direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione il consigliere di 1ª classe dott. Aldo Saura.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere graverà sul capitolo 1092 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1970 e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1970

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 4 *Turismo e spettacolo, foglio n.* 340

(11366)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1969, modificato con successivo decreto ministeriale 15 giugno 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 30 e 31 marzo 1971, alle ore 8,30.

(11367)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 13 maggio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in via Parigi, 11, alle ore 8,30 dei giorni 15, 16, 17 e 18 dicembre 1970.

(11369)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso ad otto posti di vice cassiere in prova nel ruolo dei cassieri degli uffici del registro della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 10 novembre 1970, il decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1970, registro n. 41 Finanze, foglio n. 374, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di vice cassiere in prova nel ruolo dei cassieri degli uffici del registro della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1969.

(11230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04154 del 12 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1969, nella provincia di Caserta;
Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;
Vista la nota n. 300.VIII.1.20.C/218 del 14 luglio 1970 del Ministero della sanità;
Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e dalla prefettura nonchè le segnalazioni dei comuni interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:
Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale.

Componenti:
Truosolo dott. Antonio, vice-prefetto ispettore;
Angelillo prof. Bruno, ordinario d'igiene nella facoltà di medicina dell'Università di Napoli;
De Ritis prof. Fernando, ordinario della 2ª cattedra di clinica medica dell'Università di Napoli;
Potenza dott. Gaetano, ispettore generale medico;
Laurenza prof. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Caserta.

Segretario:
Fazio prof. Giovan Battista, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
La commissione avrà sede presso l'istituto d'igiene della facoltà di medicina dell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Caserta e dei comuni interessati.

Caserta, addì 6 novembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(11044)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8210, in data 2 febbraio 1970, con cui venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, gli articoli 9 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate e la nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211, effettuata dal medico provinciale di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969, è costituita come appresso:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia;

Seren prof. dott. Ennio, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale veterinaria dell'Università di Torino;

Gorio dott. Gian Carlo, veterinario condotto di Manerbio.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; per otto giorni consecutivi esso sarà anche affisso all'albo dell'ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 6 novembre 1970

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(11212)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 413 - AA. 6/9 in data 12 febbraio 1970 con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e precisamente nel consorzio veterinario tra i comuni di Camposampiero-Borgoricco-Loreggia e nel consorzio veterinario tra i comuni di Cittadella-Fontaniva-S. Giorgio in Bosco;

Visto il proprio decreto n. 2405 - AA. 6/9 in data 7 agosto 1970, e successiva rettifica in data 26 agosto 1970, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria degli idonei formata dalla suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova in premessa indicato:

1.	Cazzola Mario	punti	79,990	su 120
2.	Salcuni Pasquale	»	68,532	»
3.	Fante Giandomenico	»	67,452	»
4.	Beneventi Gregorio	»	67,068	»
5.	Gentili Eros	»	61,606	»
6.	Grigolo Gianni	»	61,160	»
7.	Sartori Gino	»	59,911	»
8.	Delfino Nicola	»	54,285	»
9.	Baboni Giancarlo, coniugato con un figlio	»	54,000	»
10.	Leonardi Vittorio, celibe	»	54,000	»
11.	Paradisi Sisto	»	52,582	»
12.	Adami Paolo	»	52,050	»
13.	Pirocca G Graziano	»	52,013	»
14.	Aliprandi Luigi	»	52,000	»
15.	Sbarra Pietro Emilio	»	50,500	»
16.	Zaccaria Mario	»	49 500	»
17	Dalla Pozza Giuseppe, coniugato con due figli	»	49,000	»
18.	Venerus Renato, coniugato con un figlio	»	49,000	»
19.	Tazzioli Luciano, coniugato	»	49,000	»
20.	Zago Giorgio	»	48,500	»
21.	Campanelli Secondo, coniugato con un figlio	»	48,050	»
22.	Guidi Quirino, celibe	»	48,050	»
23.	Falzoni Carlo	»	48,000	»
24.	Scheiber Ercole	»	46,838	»
25.	Cappellari Giuseppe	»	45,550	»
26.	Coppi Pietro, coniugato con tre figli	»	45,500	»
27.	Cipriani Omero, celibe	»	45,500	»
28.	Ambrosetti Piercarlo	»	45,000	»
29.	Fiocchi Egidio	»	44,500	»
30.	Paina Antonio	»	43,000	»
31.	Vago Giovanni	»	42,136	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 31 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2824-AA. 6/9 in data 31 ottobre 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie del consorzio veterinario tra i comuni di Camposampiero-Borgoricco-Loreggia e del consorzio veterinario tra i comuni di Cittadella-Fontaniva-San Giorgio in Bosco;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze delle sedi stabilite dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Cazzola Mario, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Cittadella-Fontaniva-San Giorgio in Bosco.

Il dott Salcuni Pasquale, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Camposampiero-Borgoricco-Loreggia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 31 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: BERTI

(11069)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1970, n. **10**.

Modificazione alle norme della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi tecnico-finanziari per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La norma della lettera *a*) dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, — concernente interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità —, è modificata come segue:

« *a*) mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30 % e non superiore al 70 % delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'ente o istituto richiedente, nonchè dell'importanza ed entità delle opere. Per l'esecuzione di opere di costruzione e di ammodernamento di acquedotti intercomunali da parte di consorzi di comuni appositamente costituiti, la misura massima di detti contributi può essere elevata sino al 90 % delle spese riconosciute sussidiabili ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 marzo 1970

BORDON

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1970, n. **11**.

Proroga al 30 aprile 1970 del termine stabilito con la legge 22 gennaio 1970, n. 2 per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1° trimestre dell'anno finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1970 il termine stabilito con la legge regionale 22 gennaio 1970, n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 aprile 1970

BORDON

(10899)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.